



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente

ORDINANZA n. 218/2023 del 05/10/2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTI REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI SINO AL 31 MARZO 2024. DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR N° 3606 DEL 28/09/2020 E DGR XII/1008 DEL 25/09/2023 - MISURE PERMANENTI E TEMPORANEE DI EMERGENZA DI I E II LIVELLO..

Allegati:

- d.G.R. n. XII/1008 del 25 Settembre 2023 (firmato: No, riservato: No)

Hash:

DET_ORDI_218_2023.pdf

DBBD211AF12F4D9E685CD2E45558E9D858B1CE09EDA50C9CF49575AE481CC9E4D8705BA29974D174085D3F35BB5163A5A4B42072153475D69A9A3924161CF16A

dgr+n.+1008+del+25-9-2023+e+allegati.pdf

BC132A21AEF5DA0060105001380406E2C81BFD765A38A3DE7E9FCC21FA24646442CE7569CB
D082EDBCD1B191835F4B9FB842CC43674BB384E6231EFCBFBE1992

Determinazione n. 218 del 05/10/2023



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORDINANZA SINDACALE N. 218 DEL 05/10/2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTI REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI SINO AL 31 MARZO 2024. DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR N° 3606 DEL 28/09/2020 E DGR XII/1008 DEL 25/09/2023 - MISURE PERMANENTI E TEMPORANEE DI EMERGENZA DI I E II LIVELLO.

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio -
Ambiente

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente

Servizio Igiene ambientale - bonifiche - Qualità urbana

IL SINDACO

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Vista la legge regionale 11/12/06, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;

Vista le dd.G.R. 11/09/2013 n. 593 e 2/8/2018 n. 449 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto in data 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente; avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche in riferimento alle procedure di infrazione UE;

CONSIDERATO che tale Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno, da parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di competenza;

RICHIAMATA la d.G.R. n. 7095/2017 e in particolare l' Allegato 2 - come integrata dalla d.G.R. n. 712 del 30/10/2018 e successive d.G.R., che ha approvato i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione dell'art.2 dell'Accordo di programma di bacino padano e che nello specifico ha individuato le misure temporanee omogenee di 1° e di 2° livello da applicarsi in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀

Ordinanza n. 218 del 05/10/2023 pag. 1/6

registrato dalle stazioni di rilevamento;

CONSIDERATO che la citata D.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017 prevedeva due tipologie di misure per il miglioramento delle qualità dell'aria: 1) misure di tipo strutturale, la cui attuazione ed applicazione discende direttamente dal provvedimento regionale; 2) misure temporanee omogenee articolate su due livelli che si aggiungono alle misure permanenti;

VISTA la d.G.R. n. 2055 del 31 Luglio 2019.

CONSIDERATO, che la d.G.R. n. 2055 del 31 Luglio 2019 ha esteso a tutto l'anno le limitazioni strutturali della circolazione, a partire dal 1 gennaio 2020 e ha introdotto il nuovo sistema move-in, alternativo al sistema dei blocchi strutturali del traffico;

RILEVATO comunque che il sistema move-in non può considerarsi alternativo al sistema di blocchi straordinari del traffico, afferente alle misure temporanee da applicarsi durante le condizioni atmosferiche più critiche, ma rappresenta una deroga chilometrica alla circolazione dei veicoli più inquinanti alternativa alle sole limitazioni permanenti;

Vista la d.G.R. Lombardia n. 3606 del 28 Settembre 2020 "misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19" il cui *Allegato 4*, parte integrante della stessa, modifica e sostituisce l'*Allegato n° 2* della d.G.R. Lombardia del 30 Ottobre 2017, a decorrere dall'11 gennaio 2021. Nello specifico per quanto riguarda le misure temporanee "*criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*";

Visto inoltre che l'*Allegato 1 alla stessa DGR n. 3606 del 28/09/2020 "modalità di limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione della legge regionale n. 24/2006, del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma del bacino padano"* modifica e sostituisce, a far data dall'11 gennaio 2021, le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti dall'*Allegato 1* della d.G.R. n. 2055 del 31/7/2019. Nello specifico per quanto riguarda le misure strutturali permanenti;

Viste le comunicazioni di Regione Lombardia ai ns. atti con pg. 78685 del 5 Ottobre 2020 e pg.100985 del 06/10/2021, con le quali si illustravano le novità introdotte dalla D.G.R. n° 3606 del 28 Settembre 2020 e dei relativi allegati esplicativi;

Preso atto che, nella nota regionale al Prot. Gen.100985 del 06/10/2021, viene ribadita la necessità di predisporre Ordinanza Sindacale comunale, anche per il Comuni ricadenti nella Fascia 1 con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, quali il Comune di Sesto San Giovanni, per l'attuazione delle misure temporanee che si dovessero presentare in occasione del perdurare dell'accumulo di inquinanti nell'aria;

Vista la d.G.R. Lombardia n. 6545 del 20 giugno 2022 "*misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 - ulteriori disposizioni concernenti il servizio move-in - modifica di alcune disposizioni della d.g.r. n. 3606/2020*";

Visto la nota Regionale ai nostri atti Prot. Gen. n. 37565 del 07 aprile 2022 "*misure per il miglioramento della qualità dell'aria e nuove disposizioni per la segnaletica stradale relativa ai divieti della circolazione per i veicoli più inquinanti.*".

Vista la d.G.R. Lombardia n. XII/1008 del 25 Settembre 2023 "*misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni permanenti e temporanee della circolazione dei veicoli più inquinanti - modifiche alla D.G.R. n. 3606/2020*";

Preso atto che, l'*Allegato 1 della stessa d.G.R. n. XII/1008 del 25 Settembre 2023* entrerà in vigore dal 1° di aprile 2024 e aggiornerà il regime regionale delle limitazioni permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti (andrà a sostituire le disposizioni dell'*Allegato 1* alla DGR n. 3606 del 28/09/2020) e vedrà nuove limitazioni per i veicoli di classe 0 e 1 alimentati a gas

(metano e GPL) in modo esclusivo o bi-fuel ed estendendo a tutto l'anno le limitazioni per i veicoli di classe Euro 4 diesel.

Considerato che, ai fini della presente Ordinanza, i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera in attuazione degli accordi di bacino padano e le relative nuove disposizioni - misure temporanee omogenee, sono descritti nell'Allegato 3 della stessa d.G.R. n. XII/1008 del 25 Settembre 2023. Preso atto che le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° Ottobre'23 e hanno sostituito le disposizioni definite nell'Allegato 4 della D.G.R n. 3606/2020.

Preso atto che, l'Allegato 3 della d.G.R. n. XII/1008 del 25 Settembre 2023 prevede come principali modifiche alle precedenti disposizioni, l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 2° livello dopo 7 gg. di superamento consecutivo del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 (prima erano 10 gg.), l'ampliamento della fascia diurne di limitazione dei inquinanti dalle 7.30 alle 19.30 (prima la fascia diurna era dalle 8.30 alle 18.30) e l'applicazione delle limitazioni di I livello anche ai veicoli di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina e a gas (metano o GPL).

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 56 dello Statuto del Comune di Sesto San Giovanni;

Ordina

In tutto il territorio del Comune di Sesto San Giovanni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio fino a nuove disposizioni regionali :

MISURE STRUTTURALI PERMANENTI

con il D.g.r. n. XI/6545 del 20 giugno 2022 è stato confermato **l'avvio delle limitazioni per i veicoli di classe ambientale Euro 4 diesel a partire dal 1° ottobre 2022 anche dotati di dispositivo antiparticolato efficace.**

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli "Euro 4 diesel" sono in vigore nel semestre invernale **nelle giornate dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7.30 alle ore 19.30**, e si applicano nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese (come definiti dalla d.G.R. 2578/2014)..

Rimangono **invariate le limitazioni** della circolazione e dell'utilizzo dei **veicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 benzina e diesel, Euro 2 diesel ed Euro 3 diesel** nei i Comuni di Fascia 1 e nei Comuni di Fascia 2 della Lombardia dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Si ricorda che l'Allegato 1 della d.G.R. n. XII/1008 del 25 Settembre 2023 entrerà in vigore dal 1° di aprile 2024 e aggiornerà il regime regionale delle limitazioni permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti e vedrà nuove limitazioni per i veicoli di classe 0 e 1 alimentati a gas (metano e GPL) in modo esclusivo o bi-fuel ed estendendo a tutto l'anno le limitazioni per i veicoli di classe Euro 4 diesel.

Si applicano tutte le esclusioni e deroghe ai sensi della L.R. 24/2006 - le deroghe Regionali e dei [Progetto MoVe-In](#)).

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE I e II livello

In tutto il territorio del Comune di Sesto San Giovanni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente Ordinanza, **fino al 31 Marzo 2024** si applicheranno le misure temporanee omogenee articolate su due livelli:

- **attivazione delle misure di 1° Livello** - arancio, da attivarsi dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di *lunedì* e *giovedì* (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero *martedì* e *venerdì*), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

- **attivazione delle misure di 2° livello** - rosso, da attivarsi dopo il 7° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 7 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

Le misure temporanee omogenee di 1° livello, sono:

1. Limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle 7.30 alle 19.30 dei seguenti veicoli:
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina in modo esclusivo o bi-fuel;
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III e 4/IV alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;
2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
6. Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/>);
7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello), sono:

9. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

Non attivazione del livello successivo a quello in vigore

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da

arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Misurazioni delle polveri sottili - PM10

Le misure temporanee si attivano sulla base del sistema di monitoraggio ad articolazione provinciale, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$), come sopra definito. S'intende per concentrazione del PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attivi del programma di valutazione posizionati sul territorio delle singole province.

I dati monitorati vengono validati da ARPA Lombardia e messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia, attraverso l'applicativo informatico, pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: www.infoaria.regione.lombardia.it.

DISPONE

- che le misure temporanee di I o II livello si applichino sempre al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera, secondo la procedura sopra descritta anche a chi aderisce al sistema MoVe-In, introdotto dalla DGR 2055 del 31/07/2019 e D.G.R. Lombardia n° 6545 del 20 giugno 2022 e vigente *d.G.R. Lombardia n. XII/1008 del 25 Settembre 2023- Allegato 2* ;
- che valgono le eccezioni, in riferimento alle misure di cui al punto 1, in particolare sono esclusi dal fermo della circolazione ai sensi dell'art. 13 comma 4 della LR 24/06 i veicoli elencati dell'Allegato 3 parte B della *d.G.R. n. XII/1008 del 25 Settembre 2023 (allegata)* ;
- *che siano altresì derogati dal fermo della circolazione ,ai sensi dell'art.13 della LR 24/06 i veicoli elencati nell'ultimo capoverso al punto B dell'Allegato 3 della d.G.R. n. XII/1008 del 25 Settembre 2023(allegata)* ;
- che il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizzi una delle due seguenti condizioni:
 1. si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
 2. la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti;
- che il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Il controllo della presente Ordinanza è demandato al Corpo di Polizia Locale.

In caso di accertamento delle violazioni verranno irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della l.r. 24/06.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Sesto San Giovanni, lì
05/10/2023

Il Sindaco
(DI STEFANO ROBERTO)
con firma digitale